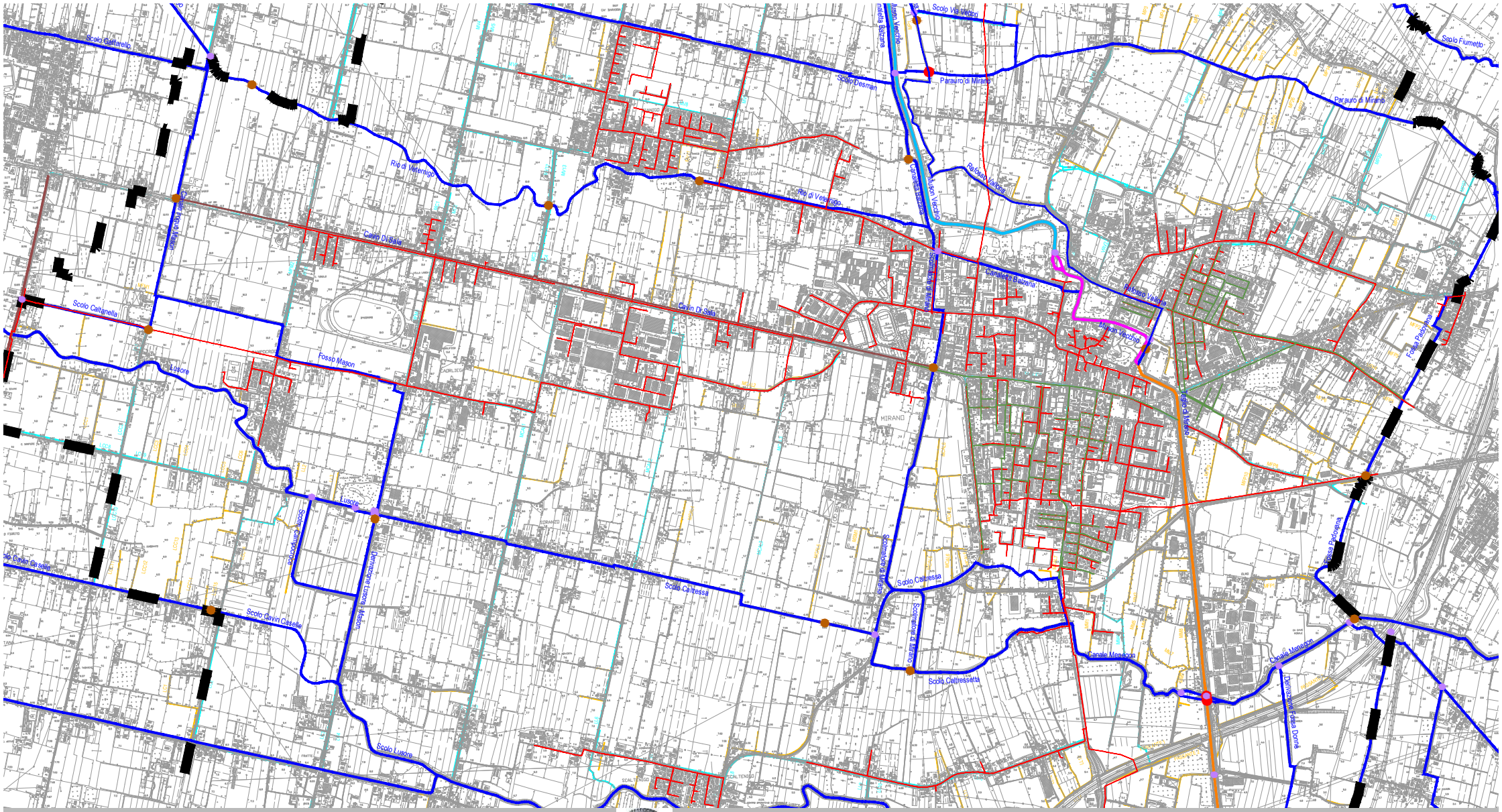

PIANO DELLE ACQUE

COMUNE DI MIRANO

Elab. 04

2015

REGOLE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

engineering VENETO PROGETTI

COMUNE DI MIRANO

Il Sindaco

Maria Rosa Pavanello

Assessore Pianificazione Territoriale

Giuseppe Salviato

Dirigente Area 2

Arch. Lionello Bortolato

Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale

Arch. Barbara Morolli

Progettista:

Ing. Lino Pollastri

Collaboratori:

Ing. Cristofer Zorzetto

Ing. Giuliano Cavarzan

2015

SOMMARIO

2 PREMESSA 3

3 REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con delibera di C.C. n.71 del 19.7.2010 4

3.1 ART. 1 FINALITÀ....4
3.2 ART. 2 DEFINIZIONE....4
3.3 ART. 3 UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE E DISTANZE....4
3.4 ART. 4 DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI....5
3.5 ART. 5 DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI....6
3.6 ART. 6 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI....6
3.7 ART. 7 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA....7
3.8 ART. 8 SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI....7
3.9 ART. 9 SANZIONI....8
3.10 ART. 10 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO....8
3.11 ART. 11 ENTRATA IN VIGORE....9
3.12 ART. 12 RINVIO AD ALTRE NORME....9

4 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Approvato con delibera di C.C. n.182 del 15.12.1962 e modificato con delibera di G.M. n.173 del 5.6..1963 e con delibera di C.C. n.81 del 2.10.2007 11

4.1 Art. 163 - Pulizia del suolo pubblico....11
4.2 Art. 166 - Immissioni nei corsi d'acqua e nei fossi stradali....11
4.3 Art. 167 - Gettito di materiali nei corsi d'acqua....11
4.4 Art. 168....11
4.5 Art. 170 - Irrigazione a scopo agricolo....12
4.6 Art. 172 - Macerazione di piante tessili....12
4.7 Art. 175 - Acque luride e rifiuti....12
4.8 Art. 176 - Acque luride e di rifiuto....12

5 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive-Regolamento di Polizia Idraulica Testo integrale aggiornato al 01/10/2014....13

5.1 ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE....13
5.2 ART. 2 – PREMESSA....13
5.3 ART. 3 - ACCESSO AI FONDI....13
5.4 ART. 4 - ZONE E FASCE DI RISPETTO IDRAULICO....13
5.5 ART. 5 - SPAZIO DI RISPETTO TRA LE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA....14
5.6 ART. 6 - DIVIETI ASSOLUTI....14
5.7 ART. 7 – DIVIETI IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE....15
5.8 ART. 8 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI....16
5.9 ART. 9 – RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI....16
5.10 ART. 10 - CONTENUTO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI....16
5.11 ART. 11 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO....17
5.12 ART. 12 – IRRIGAZIONE CON ACQUA DEI PROPRI FOSSI DI SCOLO....17
5.13 ART. 13 – PRESCRIZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCOLO O SCARICHI....17
5.14 ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI....17
5.15 ART. 15 – FATTI ED ATTENTATI CRIMINOSI....18
5.16 ART. 16 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 7....18
5.17 ART. 17 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 15....18
5.18 ART. 18 – VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI....18
5.19 ART. 19 – CONTENUTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI....19

5.20 ART. 20 – ITER DEI VERBALI REDATTI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 19 19
5.21 ART. 21 – RIMESSA IN PRISTINO 19
5.22 ART. 22 – RIMBORSO 19
5.23 ART. 23 – SORVEGLIANZA DELLA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINATI 20
5.24 ART. 24 – OBLAZIONE 20
5.25 ART. 25 – ULTERIORE OBLAZIONE 20
5.26 ART. 26 – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7 20
5.27 ART. 27 – PROCEDURA 20
5.28 ART. 28 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 20
5.29 ART. 29 – POTERI DI ACCERTAMENTO 21
5.30 ART. 30 – PROVENTI DELLE AMMENDE 21
5.31 ART. 31 – NECESSITÀ DI INTERVENTI SULLA RETE PRIVATA 21
5.32 ART. 32 – TIPOLOGIA DI OPERE 21
5.33 ART. 33 – LAVORI E OPERE A CARICO DEI PRIVATI 21
5.34 ART. 34 – LAVORI ESEGUITI IN VIA SOSTITUTIVA 22
5.35 ART. 35 – RIFIUTI ABBANDONATI NEI CANALI 22
5.36 Glossario 22

6 LINEE GUIDA PER UN CORRETTO ASSETTO IDRAULICO (Allegate al PTCP Approvato dalla Giunta Regione Veneto con Delibera n. 3359 del 30.12.2010) 24
6.1 Introduzione 24
6.2 Recupero dei volumi d'invaso 24
6.3 Verde pubblico 25
6.4 Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture 25
6.5 Mantenimento e ripristino dei fossi in sede privata 25
6.6 Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo 25
6.7 Tombinature 26
6.8 Riduzione della permeabilità del suolo 26
6.9 Piano d'imposta dei fabbricati e piani interrati o seminterrati. 26
6.10 Impianti tecnologici 27
6.11 Pluviali. 27
6.12 Corsi d'acqua consorziali. 27

7 LINEE GUIDA PER I COMUNI Elaborato sulla base della proposta di "Schema di Regolamento sui fossi privati particolari e comuni a più fondi" (Informativa della Giunta Provinciale di Venezia in data 17-10-2012) 29
7.1 RELAZIONE TECNICA 29
7.2 ART. 1 Ambito di Applicazione 29
7.3 ART. 2 Definizioni 29
7.4 ART. 3 Distanze 30
7.5 ART. 4 Divieti assoluti e permessi 30
7.6 ART. 5 Manutenzione ed esercizio 31
7.7 ART. 6 Tombinamento di fossi 32
7.8 ART. 7 Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi 32
7.9 ART. 8 Sbarramenti irrigui provvisori 33
7.10 ART. 9 Violazioni ed ammende 33
7.11 ART. 10 Esecuzione forzosa 33
7.12 ART. 11 Entrata in vigore 33

1 PREMESSA

All'interno di questo elaborato si riportano i regolamenti vigenti nel territorio comunale di Mirano aventi come oggetto l'idrografia e la rete di raccolta delle acque meteoriche.

Lo scopo è quello di fornire una visione di insieme degli strumenti a disposizione per la tutela e lo sviluppo del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, sistema che tutti devono rispettare e per il quale tutti devono dare il loro contributo, dal funzionario incaricato al privato cittadino.

Gli allagamenti dei centri urbani determinano gravi danni alle abitazioni e disagi per la circolazione.
Sotto: la mancata manutenzione di scoli e fossati causa spesso situazioni di rischio idraulico.

2 REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con delibera di C.C. n.71 del 19.7.2010

2.1 ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati cigli e scarpate non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per rendere più sicura la viabilità vicinale e ad uso pubblico e privato ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori della acque pubbliche (Consorzi di bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle acque, ecc) o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Province, Anas, Ferrovie ecc) insistenti nel territorio comunale.

2.2 ART. 2 DEFINIZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

a) Per "fossi e canali" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul – nel Territorio del Comune di Mirano, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
b) Per sponda e/o scarpata di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
c) Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda e/o scarpata del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
d) Per fossati di utilità pubblica sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque del territorio comunale, dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall'Organo Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.

2.3 ART. 3 UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE E DISTANZE

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, dei scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva a ridosso dei fossati poderali, valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia, in particolare come indicato nell'art. 892 del Codice Civile, si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi:

-alberi (d'alto fusto e non)
mt.1,00 con interasse tra albero sufficiente a garantire
la manutenzione con mezzi meccanici (non inferiore a mt. 3,00)
-siepi e alberi non d'alto fusto coltivati a ceppaia massimo mt. 2 di altezza: mt. 0,50

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art.140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno mt. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (D.Lgs 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni).

2.4 ART. 4 DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

Nei fossati privati indicati al precedente art. 2 è assolutamente vietato:
• realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
• ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
• immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate.

Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo.

Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica.

Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica.

2.5 ART. 5 DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 (metri due) dal ciglio del fosso così come previsto dall'art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

2.6 ART. 6 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenute costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.
Il Comune riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuari,ecc.).
I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.
Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro fabbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di "utilità pubblica" ed i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a carico dei privati: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di "pubblica utilità".
La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato.
Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenute che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.
Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Mirano come più urgenti.

2.7 ART. 7 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904: In particolare essi dovranno:

a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile – settembre) e con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;
b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie, almeno una volta all'anno;
c) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
d) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
e) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);

2.8 ART. 8 SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;
b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

d) venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benestare del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

2.9 ART. 9 SANZIONI

a) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.
b) Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €uro 25,00 sino ad €uro 500,00.
c) Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24/11/1981, n. 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18/08/2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.
d) Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Mirano, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni.
e) Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al D.lgs. 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.
   Le spese per l'esecuzione d'Ufficio, calcolate dagli organi tecnici comunali, saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza.

2.10 ART. 10 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

• Regione del Veneto – Servizio Protezione Civile
• Prefettura di Venezia;
• Corpo Forestale dello Stato;
• Provincia di Venezia – Protezione Civile e Difesa del Suolo
• Polizia Provinciale;

• Comune di Mirano:
- Comando di Polizia Municipale
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Manutenzione
- Gruppo Volontari di Protezione Civile
• Stazione Carabinieri di Mirano;
• Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta;
• Associazione Agricoltori della Provincia di Venezia;
• Enti gestori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

2.11 ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore, nei termini previsti dall'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 79 del vigente Statuto comunale.

2.12 ART. 12 RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare:
o R.D. n. 368 in data 08.05.1904;
o R.D. n. 523 in data 25.07.1904;
o Legge Regionale n. 3 in data 13.01.1976;
o Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1841 in data 19.06.2007;
o Nuovo Codice della Strada, di cui al DPR 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;
o Codice Civile (art. 892 e seguenti);
o Art. 632 del Codice Penale;
o Art. 50 – comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n. 267;

e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.

Le reti di drenaggio urbano sono strettamente connesse con i canali di bonifica (tratto da: *I Piani delle Acque*, Provincia di Venezia, 2011).

3 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Approvato con delibera di C.C. n.182 del 15.12.1962 e modificato con delibera di G.M. n.173 del 5.6..1963 e con delibera di C.C. n.81 del 2.10.2007

3.1 Art. 163 - Pulizia del suolo pubblico

La spazzatura delle strade e del suolo pubblico deve essere fatta previo abbondante inaffiamento con acqua.

Scolo delle acque meteoriche
Le strade, le piazze e tutto il suolo d'uso pubblico devono essere provvisti di facile scolo delle acque meteoriche mediante chiaviche o fossi stradali.

3.2 Art. 166 - Immissioni nei corsi d'acqua e nei fossi stradali

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi stradali, possono essere immesse solo le acque meteoriche. E' pertanto vietata l'immissione delle acque nere o altro materiale proveniente dai pozzi neri o da qualunque altro impianto di depurazione.
Le acque residue delle industrie, per poter essere immesse nei corsi d'acqua suddetti o nei fossi stradali, devono aver subito una conveniente depurazione ritenuta idonea dall'Autorità Sanitaria Provinciale.
E' vietata la dispersione delle acque di rifiuto delle industrie nelle falde sotterranee sia per mezzo di pozzi assorbenti sia con depositi nella superficie del suolo o in qualsiasi altro modo.

3.3 Art. 167 - Gettito di materiali nei corsi d'acqua

Non è permesso gettare nei corsi d'acqua, spandere o depositare lungo le loro sponde materiali di rifiuto, di qualunque genere.

3.4 Art. 168

Ferme le disposizioni della legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi specie, provenienti dalle case di abitazioni, dagli stabilimenti, laboratori, esercizi, ecc. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.
E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo, che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterrane per cui queste innalzandosi possono rendere umido il terreno superficiale.
E' pure vietato sbarrare o altrimenti intercettare corsi d'acqua superficiali, anche a scopo industriale, senza autorizzazione dell'Autorità Sanitaria comunale.
Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato e dei luoghi o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In caso di inadempimento o di ritardo, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
I proprietari o conduttori di terreni agricoli devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.
I bacini di raccolta di acque d'uso agricolo od industriale, fatta eccezione per quanto è disposto negli articoli che seguono, devono avere le pareti ed il fondo fatti in modo che sia impedito l'impaludimento dei terreni circostanti e devono essere coperti per evitare lo sviluppo degli insetti.
Non sono tollerate e devono prosciugarsi le acque stagnanti nel territorio del Comune.

3.5 Art. 170 - Irrigazione a scopo agricolo

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali è necessario mantenere qualche tempo l'acqua sui terreni, sono permesse solo in località lontane dall'abitato ed a condizione che l'acqua abbia continuo deflusso e non produca impaludimenti.

3.6 Art. 172 - Macerazione di piante tessili

Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico è vietata la macerazione del lino, della canapa e delle piante tessere in genere. Può svolgersi solo in appositi bacini impermeabili costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla salute pubblica.

CAPO II NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E DELLE PROPRIETA' PRIVATE

3.7 Art. 175 - Acque luride e rifiuti

Su qualsiasi superficie di suolo pubblico, aperto al pubblico e privato, è vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza, accumulare immondizie, rifiuti organici, prodotti chimici, letame e ogni altro rifiuto incomodo e nocivo, salve le disposizioni riguardanti i terreni ad uso agricolo.

3.8 Art. 176 - Acque luride e di rifiuto

Le acque luride e di rifiuto di ogni genere (domestico, industriale e simili) devono essere immesse nella fognatura comunale mediante fognoli privati impermeabili, provvisti di raccordi a regola d'arte, igienicamente idonei.
I pozzi neri, le fosse settiche e simili impianti, purché costruiti con le norme di cui all'art. 201, potranno essere tollerati dove non esista la rete di fognature.
In caso di non idoneità, il Sindaco avvertirà gli interessati fissando un termine per l'ottemperanza. I lavori devono essere eseguiti sotto la sorveglianza degli Uffici Comunali di Igiene e tecnico.
E' vietata l'immissione dei liquidi di rifiuto in genere e dei liquami residui delle industrie nelle fogne comunali o in corsi d'acqua se non dopo conveniente trattamento di condizionamento giudicato idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

4 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Regolamento di Polizia Idraulica Testo integrale aggiornato al 01/10/2014

CAPO I – OGGETTO

4.1 ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica dal RD 08.05.1904, n. 368, come integrato dalla L 24.11.1981, n.689.

2. Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica in gestione ai sensi dell'art. 26 della LR 08.05.2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

4.2 ART. 2 – PREMESSA

1. Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

4.3 ART. 3 - ACCESSO AI FONDI

1. Il personale del Consorzio ed i mezzi d'opera consorziali o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di ri-spetto idraulico di cui al successivo art. 4 comma 2, esclusivamente per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che per ciò sia necessario dare comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o del conduttore.

2. Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 5.

4.4 ART. 4 - ZONE E FASCE DI RISPETTO IDRAULICO

1. Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 1 sono presenti con continuità zone di rispetto idraulico della larghezza di metri 10, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore.

2. I primi 4 metri delle zone di cui al comma precedente sono fasce di rispetto idraulico destinate:
a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
d) al deposito di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
e) al deposito di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

3. Le anzidette fasce di rispetto idraulico avranno ampiezza, in ogni lato:

- di m 4 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- di m 4 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore.

4. Dei quattro metri di ampiezza della fascia di rispetto idraulico, almeno i primi due metri dal lato canale devono rimanere continuamente disponibili e non interessati da alcuna attività di aratura a fini colturali.

5. Le fasce di rispetto idraulico possono essere interessate solamente da colture erbacee, senza che il relativo danneggiamento costituisca presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione al momento opportuno; le fasce di rispetto idraulico, dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione, possono essere mantenute a strada sterrata o asfaltata; possono inoltre essere autorizzate opere in legno a verde a sostegno delle ripe o come fascia tampone nei limiti delle autorizzazioni stesse.

CAPO III - DIVIETI

4.5 ART. 5 - SPAZIO DI RISPETTO TRA LE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA

1. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art. 7, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al precedente art. 1.

4.6 ART. 6 - DIVIETI ASSOLUTI

1. Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art. 1:
a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, recinzione, sottoservizio, condotta ed opera d'arte connessa, movimento di terreno, drenaggio e miglioramento fondiario dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 4 metri per piantagioni e recinzioni fisse, di metri da 1 a 2 per siepi arbustive, sottoservizi, condotte ed opere d'arte connesse, di metri 2 per il movimento di terreno, di metri da 4 a 10 per drenaggi, miglioramenti fondiari, fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 4, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.
c) qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni

d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
g) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

h) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.
2. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e b) esistenti o che per una nuova opera idraulica venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate, sono tollerate purché non rechino pregiudizio, e vengano garantite le attività di cui all'art. 4; la sostituzione di tali opere non potrà essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite.

4.7 ART. 7 – DIVIETI IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti artt. 8, 9 e 10:
a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
c) lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e a ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade, e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 6, lett. e);
g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
h) lo stabilimento di nuove risaie;
i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
l) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
m) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade;
n) l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto;
o) l'apposizione di staccionate di protezione e guard rail in prossimità del ciglio dei corsi d'acqua e sulle arginature.

CAPO IV – CONCESSIONI

4.8 ART. 8 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g), i), l), m), n) e o) del precedente art. 7.
2. Sono invece permessi con semplice autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c), e) ed h) dello stesso art. 7.

4.9 ART. 9 – RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 7 sono date dal Consorzio in conformità a quanto previsto dal RD 368/1904.
2. Nei casi di abusi riguardanti aree demaniali e consorziali, è fatto obbligo provvedere immediatamente alla regolarizzazione amministrativa e al ripristino dello stato dei luoghi; qualora le opere abusive non rechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque e vengano garantite le attività di cui all'art. 4, il Consorzio, in pendenza della regolarizzazione amministrativa, applicherà a partire dalla data di occupazione o per il periodo degli ultimi 5 anni se l'opera è stata realizzata in un periodo precedente, a titolo di indennità di occupazione, gli importi di cui al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico
senza che ciò possa costituire sanatoria.
3. Il Consorzio ha la facoltà, per le opere esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento nelle zone di rispetto idraulico di cui all'art. 4, come indicato al comma 2 dell'art. 6 e a condizione che non riceva nocumento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze, di tollerare la presenza di recinzioni e altre opere fisse a distanza non regolamentare a fronte dell'impegno dell'interessato per sé e per i futuri aventi causa a rimuovere a spese proprie l'opera a semplice richiesta del Consorzio, ad assumersi i maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato e con contestuale liberazione di responsabilità del Consorzio nell'ipotesi in cui derivassero danni a cose e/o persone, dalla presenza del manufatto tollerato.
4. Gli importi annui commisurati ai maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato di cui al comma 3 del presente articolo sono individuati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

4.10 ART. 10 - CONTENUTO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio per le concessioni, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo.
2. Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere inoltre precisato che le medesime vengono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente
Regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima;
g) con l'obbligo di sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente.
3. Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione di cui al precedente art. 9, deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.

4. Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
5. Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt. 8 e 9, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

4.11 ART. 11 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO

1. Col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali.
2. I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.
3. È di norma vietata la realizzazione di bocche per lo scarico delle scoline direttamente nei canali consorziali o demaniali.
4. Le scoline dovranno essere convogliate in un capofosso aziendale o interaziendale e solo in questo caso le acque potranno essere convogliate nella rete di scolo consorziale o demaniale.
5. Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio qualora l'intervento interessi il canale o le pertinenze idrauliche.

4.12 ART. 12 – IRRIGAZIONE CON ACQUA DEI PROPRI FOSSI DI SCOLO

1. Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art. 32 lettera a), purché osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

4.13 ART. 13 – PRESCRIZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCOLO O SCARICHI

1. Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde.
Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.
2. Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato ad apposita concessione da parte del Consorzio medesimo.

4.14 ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere idrauliche di bonifica. 2. In particolare i consorziati debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) sfalciare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali
ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, e dei canali di scolo ed irrigui;
j) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratori.

CAPO VI – SANZIONI

Sezione I - Violazione delle norme di polizia idraulica e sanzioni

4.15 ART. 15 – FATTI ED ATTENTATI CRIMINOSI

1. I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato RD n. 368/1904 sono puniti a termine della normativa vigente.

4.16 ART. 16 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 7

1. Le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del presente regolamento sono punite, a termini del citato RD n. 368/1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

4.17 ART. 17 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 15

1. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 6 e 15 s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, il Consorzio segnala le violazioni alle forze dell'ordine chiedendone l'intervento.

4.18 ART. 18 – VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come specificato nell'articolo
seguente sono redatti da Guardie giurate del Consorzio.
2. A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata all'art. 27.

4. Il Consorzio, una volta accertato l'abuso, invierà apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cpp.

4.19 ART. 19 – CONTENUTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:
a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
b) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
c) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore;
d) il nome, cognome, domicilio o resistenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
e) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli artt. 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
f) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
g) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 17;
h) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

4.20 ART. 20 – ITER DEI VERBALI REDATTI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 19

1. I verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 19 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore e viene invitato lo stesso alla eventuale rimessa in pristino. Provvederà, altresì, su proposta del Consorzio, al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte. Nel contempo la Regione comunicherà al Prefetto l'emissione dell'ordinanza e il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio, di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di edilizia.

4.21 ART. 21 – RIMESSA IN PRISTINO

1. Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione dell'art. 153 del RD 368/1904, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
2. Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
3. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

4.22 ART. 22 – RIMBORSO

1. Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

4.23 ART. 23 – SORVEGLIANZA DELLA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINATI

1. La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Sezione II - Sanzioni amministrative

4.24 ART. 24 – OBLAZIONE

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs 507/1999.

4.25 ART. 25 – ULTERIORE OBLAZIONE

1. Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 24 sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. 507/1999.

4.26 ART. 26 – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7

1. L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

4.27 ART. 27 – PROCEDURA

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), g), e l), s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, qualora egli persista, il Consorzio segnala la violazione alle Forze dell'Ordine chiedendone l'intervento.
2. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

4.28 ART. 28 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs n. 507/1999.

4.29 ART. 29 – POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative, le Guardie particolari giurate del Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

CAPO VII - DEVOLUZIONE PROVENTI

4.30 ART. 30 – PROVENTI DELLE AMMENDE

1. Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

CAPO VIII - OPERE PRIVATE

4.31 ART. 31 – NECESSITÀ DI INTERVENTI SULLA RETE PRIVATA

1. Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere.

4.32 ART. 32 – TIPOLOGIA DI OPERE

1. Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:
a) "fossi", i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;
b) "capofossi", ovvero i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

4.33 ART. 33 – LAVORI E OPERE A CARICO DEI PRIVATI

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui al precedente articolo si distinguono in:
a) lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
b) lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);

c) opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

4.34 ART. 34 – LAVORI ESEGUITI IN VIA SOSTITUTIVA

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati.
2. Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

CAPO IX - GESTIONE RIFIUTI

4.35 ART. 35 – RIFIUTI ABBANDONATI NEI CANALI

1. In merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, si fa riferimento alle Dgr 3309 del 23.10.2007 e 793 del 31.03.2009.

4.36 Glossario

Per " fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo (anche se per parte dell'anno asciutti) che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Per " capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

Per " ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

Per " piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

Per " ponte" si intende la parziale copertura del corso d'acqua (fosso, capofosso o canale) con manufatti idraulici per una lunghezza massima di 8 metri che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

Per " tombinamento" si intende la parziale copertura del corso d'acqua (fosso, capofosso o canale) con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a 8 metri che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

Per " alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Per " bocca di scarico" si intende il manufatto che connette una scolina di campagna o un fossato ad un canale consorziale; tale collegamento può essere diretto o può avvenire con più facilità tramite una tubatura di diametro adeguato. Ordinariamente una bocca di scarico (o più semplicemente "uno scarico") viene rivestita in sasso (in passato anche in cemento) per evitare l'erosione della sponda in corrispondenza del punto di immissione e a volte viene posizionata una porta a vento o una valvola di non ritorno per evitare che l'acqua ritorni indietro dal canale consorziale alla scolina tramite la tubazione stessa. L'acqua convogliata ordinariamente è di origine meteorica ma possono essere concessi anche scarichi di acque di altra origine (acque depurate, di raffreddamento, di falda, di origine industriale, ecc.) purché a norma delle vigenti legge ambientali e con la corresponsione di un canone annuo.

5 LINEE GUIDA PER UN CORRETTO ASSETTO IDRAULICO (Allegate al PTCP Approvato dalla Giunta Regione Veneto con Delibera n. 3359 del 30.12.2010)

5.1 Introduzione

Le Linee guida di seguito riportate sono riferite e applicabili all'intero territorio provinciale in quanto tutti gli interventi di trasformazione, anche all'esterno delle aree con segnalazione di pericolosità idraulica, potrebbero determinare situazioni di difficoltà di deflusso delle acque e aggravare il rischio nelle aree a valle.
Le presenti Linee guida sono in particolare finalizzate a:
- favorire l'adeguamento della ricettività dei corsi d'acqua alle notevoli sollecitazioni dovute alla immissione di rilevanti portate concentrate;
- favorire la moderazione delle piene nelle reti minori;
- arrestare e invertire il processo di progressiva riduzione degli invasi;
- favorire l'aumento e lo sfasamento dei tempi di corrivazione dei deflussi di piena;
- limitare, mitigare e compensare gli effetti di punta degli idrogrammi di piena;
- salvaguardare la permeabilità del territorio, favorendone la riqualificazione, e rimuovere le situazioni di fatto che compromettono la sicurezza idraulica e il regolare deflusso delle acque;
- prevedere la limitazione e la compensazione della residuale previsione di aumento delle aree impermeabilizzate per infrastrutture, urbanizzazioni e edificazione;
- mantenere e realizzare la separazione tra collettori fognari (acque nere) e collettori delle acque meteoriche e nel contempo adeguare le sezioni dei collettori di competenza pubblica o privata;
- attuare criteri di organizzazione urbana e di edificazione in grado di ridurre l'esposizione delle aree urbane ai fattori di rischio idraulico (conformazione delle superfici, limitazione alla realizzazione di locali interrati se non previa adeguata protezione idraulica) e nel contempo di non incidere negativamente sull'equilibrio idraulico a livello di bacino;
- concorrere alla individuazione, con le competenti autorità, degli ambiti ove prevedere la realizzazione di nuove idrovore e manufatti di regolazione o quelli ove predisporre, in alternativa, opportune diversioni;
- individuare, in funzione e in diretta correlazione con le previsioni di urbanizzazione del territorio, idonee superfici da destinare all'invaso di volumi equivalenti a quelli soppressi con la riduzione degli invasi e ai volumi per la compensazione degli effetti di punta degli idrogrammi di piena;
- prevedere, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, la realizzazione di vasche di laminazione delle portate immesse in rete.

Le Linee guida sono costituite dalle misure tecniche di seguito indicate:

5.2 Recupero dei volumi d'invaso.

Dovrà avvenire mediante la realizzazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone assoggettate a momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, tunnel drenanti, nuove tratte di canale a cielo aperto, sovradimensionamento delle condotte acque meteoriche, ecc.).
Al fine di garantirne l'effettivo utilizzo e riempimento e quindi il loro sfruttamento per la moderazione delle portate scaricate, in corrispondenza della sezione terminale della rete di smaltimento delle acque bianche, dovrà essere posizionato un dispositivo di controllo che limiti la portata scaricata al valore massimo indicato dal Consorzio di Bonifica competente (a titolo indicativo pari a 10 l/s x ha).
Gli invasi superficiali dovranno essere collegati idraulicamente agli ambiti di intervento mediante fossature o condotte di idonea pendenza; ciascun ambito di intervento dovrà essere circoscritto idraulicamente al fine della determinazione puntuale delle portate defluenti. Qualsiasi sia la sua configurazione, il sistema utilizzato deve avere i requisiti che ne garantiscano un'agevole pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria a cura dell'avente titolo.

Per tutte le opere di regolazione o compensative previste sopra dovranno essere assicurati i relativi programmi di gestione e manutenzione ed individuati i soggetti attuatori, pubblici o privati, a seconda della natura delle opere.
La realizzazione di invasi superficiali dovrà essere accompagnata da accordi/convenzioni con i proprietari delle aree che, tra l'altro, individui il responsabile della gestione delle opere.
Aree per insediamenti produttivi ed economici
Gli interventi previsti in queste aree, oltre a rispettare gli obiettivi e i criteri illustrati nel PTCP in ordine alla prevenzione e controllo del rischio idraulico, dovranno comunque sempre dimostrare di non portare alcun aggravio rispetto a:
- protezione degli acquiferi: lo studio della protezione degli acquiferi permette di localizzare, attraverso l'analisi della porzione di territorio che li sovrasta, le aree più "vulnerabili" nei confronti di un'eventuale sostanza inquinante proveniente dalla superficie e in grado di raggiungere le falde sottostanti;
- rischio di inquinamento delle acque sotterranee: questo parametro deriva dall'interazione tra vulnerabilità naturale intrinseca dell'acquifero sottostante, e carico antropico "pesato", riferito alla presenza di "centri di pericolo" per l'integrità delle acque sotterranee, consentendo la formulazione di valutazioni in ordine all'ammissibilità, o meno, di specifici usi del territorio o di specifiche attività.

5.3 Verde pubblico

Le aree a verde dovranno assumere una configurazione plano-altimetrica che attribuisca loro anche la funzione di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.
Tali aree dovranno essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano campagna circostante ed essere idraulicamente connesse con la rete scolante; considerato l'uso è esclusa la collocazione di eventuali cisterne o manufatti di servizio ad impianti pubblici o privati ad eccezione di quelli deputati alla gestione delle acque meteoriche o di irrigazione.
Gli interventi a sistemazione del verde dovranno di massima usare piante autoctone o naturalizzate in quanto quest'ultime oltre a una migliore integrazione con il paesaggio garantiscono un migliore adattamento all'andamento pluviometrico.
E' opportuno che le aree a verde siano dislocate a ridosso degli scoli consorziali, ove presenti, così da creare fasce di separazione il più ampie possibili rispetto ai lotti fabbricabili.

5.4 Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture

Anche nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopraindicati.
In particolare per le strade di collegamento dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento.

5.5 Mantenimento e ripristino dei fossi in sede privata.

I fossi in sede privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati o non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione della funzione idraulica in riferimento alla rete di deflusso e alla capacità di invaso.

5.6 Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo

Le sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo possono essere realizzate purché compatibili con l'assetto idraulico del bacino in cui ricade il fondo interessato.

Il nuovo assetto delle superfici agrarie non deve determinare modificazioni del regime dei deflussi, ordinari e di piena, tali da condurre ad incrementi delle portate in corrispondenza dei punti di immissione nella rete di bonifica.
Le soluzioni progettuali adottate devono far si che il parametro idraulico del volume di invaso complessivo risultante dalla somma del volume utile dei capofossi di raccolta, del volume di invaso superficiale e di eventuali invasi supplementari, risulti conforme agli standard adottati dal Consorzio di Bonifica competente nell'ambito del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale o in specifici regolamenti o disposizioni attuative. La conformità ai requisiti sopra richiamati è acquisita con specifico parere del Consorzio di bonifica competente.
La eliminazione della rete minore di scolo, conseguenza delle sistemazioni con drenaggio tubolare sotterraneo, dovrà essere compensata con la realizzazione, nell'ambito della stessa azienda agricola di nuovi elementi paesaggisticamente qualificanti quali formazioni boscate planiziali, a banda o a siepe o area umida nella misura minima di 150 mq per ettaro di superficie interessata alla sistemazione.

5.7 Tombinature

In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi fatta eccezione per la costruzione autorizzata di accessi carrai, per la realizzazione di interventi di cui al punto precedente nonché per la realizzazione di opere di pubblica utilità (piste ciclabili).
Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura d'affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, salvo che non si verifichino evidenti e motivate necessità di interesse pubblico.
In ogni caso l'intervento di tombinamento, anche attraverso specifici interventi compensativi, dovrà assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume d'invaso che di smaltimento delle portate e sarà subordinato all'autorizzazione del Comune, anche ai sensi dei regolamenti comunali di polizia rurale, sentito il Consorzio di bonifica competente.

5.8 Riduzione della permeabilità del suolo

Per quanto attiene alla regolazione degli interventi edificatori si rinvia, per i territori assoggettati, alle ordinanze N. 2 DEL 22.01.08, N. 3 DEL 22.01.08, N. 4 DEL 22.01.08 e N. 6 DEL 05.03.2008 del Commissario di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e si assumono le medesime indicazioni tecniche e criteri operativi per l'intero territorio provinciale.
Le pavimentazioni destinate a parcheggio, fatte salve le necessarie deroghe per le aree destinate a portatori di handicap e a ridosso della viabilità principale, dovranno essere di tipo drenante, realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza e, in ogni caso, gli effetti idraulici dovuti alla riduzione dell'indice di permeabilità dovranno essere mitigati e, per le parti non mitigabili, compensati mediante la realizzazione di specifici interventi (invasi di laminazione, …) funzionalmente integrati nelle opere principali.

5.9 Piano d'imposta dei fabbricati e piani interrati o seminterrati.

Il piano d'imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm (da stabilirsi in relazione delle condizioni di rischio idraulico della zona) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi (funzionanti anche in assenza di energia elettrica) di sollevamento delle acque interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale in idonei recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne.

L'uso degli spazi del sottosuolo per finalità pubbliche nel rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.

5.10 Impianti tecnologici.

Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 kV, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti, così da consentirne la funzionalità anche in caso di allagamento delle aree circostanti.

5.11 Pluviali.

Anche al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si favorisce, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici, usi tecnologici relativi (sistemi di climatizzazione passiva).
Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Sarà opportuno che tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 100 mq si dotino di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni adeguate da valutare in sede P.I. per contenere eventuali improvvise precipitazioni meteoriche e con un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua per gli usi sopraelencati. Essa andrà, tramite sfioratore sifonato, collegata alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire gli eccessi.

5.12 Corsi d'acqua consorziali.

Nel caso siano interessati canali appartenenti alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per territorio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente, all'interno della fascia dimetri 10 dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto a quanto previsto dal R.D. n. 368 del 1904 ed alla successiva normativa in materia di polizia idraulica e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato dal Consorzio di bonifica competente.
Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 4.00 dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche.
Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi.
Inoltre nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

La creazione di invasi di laminazione contribuisce a ridurre le portate di piena (tratto da: *I Piani delle Acque*, Provincia di Venezia, 2011).

6 LINEE GUIDA PER I COMUNI Elaborato sulla base della proposta di "Schema di Regolamento sui fossi privati particolari e comuni a più fondi" (Informativa della Giunta Provinciale di Venezia in data 17-10-2012)

6.1 RELAZIONE TECNICA

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazione piovose.
Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.
La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi
costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fito-nutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.
Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.
La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal RD 8 maggio 1904 n.368, dal R.D. n.215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

6.2 ART. 1 Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.

6.3 ART. 2 Definizioni

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso;
2. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;
3. Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino;
4. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
5. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;

6. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
7. Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

6.4 ART. 3 Distanze

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori;
2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite;
3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie.
   Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili;
4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno;
5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale;
6. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri;
7. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde.
   Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
   a) m 2 dal ciglio dei capofossi;
   b) m 1 dal ciglio dei fossi.
   È auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

6.5 ART. 4 Divieti assoluti e permessi

Nei fossi privati è vietato:

a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;

d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

6.6 ART. 5 Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza;
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione;
3. È auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario;
4. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).
   In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
   - tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori
   - aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo
   - ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni
   - rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi
   - mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie
   - rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade
   - tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito
   - ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1
   - mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque
   - eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi

6.7 ART. 6 Tombinamento di fossi

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque.
   Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente;
2. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale;
3. Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
   - relazione tecnica illustrativa inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
   - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze
   - documentazione fotografica dello stato di fatto
   - stato di progetto
   - relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
   - rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino

6.8 ART. 7 Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione;
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato;
3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici;
4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa;
5. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con A.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta;
6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori;
7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri;
8. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica;

9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6.9 ART. 8 Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo vengano rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

6.10 ART. 9 Violazioni ed ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

6.11 ART. 10 Esecuzione forzosa

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009 , il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari;
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi;
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

6.12 ART. 11 Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, previo parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.